Conto Corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** — **Roma - Sabato, 30 luglio 1927 - Anno V** — **Numero 175**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### BANDI DI CONCORSO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1570.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1244.

**Riconoscimento giuridico delle Federazioni nazionali fasciste dei produttori fibre tessili artificiali, dell'industria della ceramica ed affini e dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico delle Federazioni nazionali di categorie più sotto indicate, ad essa aderenti;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regola-

mento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali di categoria, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

1° Federazione nazionale fascista produttori fibre tessili artificiali;

2° Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini;

3° Federazione nazionale fascista dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura.

Sono approvati e vengono allegati al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, gli statuti delle dette Federazioni.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti le Federazioni predette.

### Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Federazioni riconosciute a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 262, foglio 109.* — FERRETTI.

## Statuto della Federazione nazionale fascista produttori fibre tessili artificiali.

### Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dei produttori fibre tessili artificiali ».

### Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno la industria della produzione delle fibre tessili artificiali.

### Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

### Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

*a*) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

*b*) di studiare, nei limiti ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, la risoluzione dei problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria per la quale è costituita;

*c*) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali;

*d*) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

*e*) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti dell'industria per cui è costituita in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia di sua competenza;

*f*) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

### Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

### Art. 6.

La Federazione è formata:

*a*) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

*b*) dalle ditte esercenti l'industria stessa inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

### Art. 7.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso a mezzo dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di

esercitare l'industria della produzione di fibre tessili artificiali, e notificare i recessi avvenuti per lo stesso motivo in seno alle sezioni.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

### Art. 8.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

### Art. 9.

Il Consiglio generale è formato da delegati nominati dalle sezioni associate e, nei casi di cui alla lettera *b*) dell'art. 6, dalle Unioni provinciali, in ragione di un delegato per ogni ditta aderente e da questa designato.

Dovrà altresì essere designato per ciascun delegato un supplente che lo sostituirà in caso di impedimento.

Non potranno però essere nominati delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

Nessun delegato potrà rappresentare più di tre ditte.

### Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato in via ordinaria dal presidente della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dalla Giunta esecutiva o sia richiesto da almeno un terzo dei delegati.

Il Consiglio generale è valido in prima convocazione quando siano presenti almeno i tre quinti dei voti spettanti alla totalità dei delegati che lo costituiscono.

Andando deserta la prima convocazione il Consiglio si riunirà in seconda convocazione nel giorno successivo nel luogo ed ora stabiliti nello stesso avviso di prima convocazione, ed in questo caso delibererà validamente, purchè il numero dei voti presenti e rappresentati non sia inferiore ad un terzo del numero dei voti spettanti ai delegati costituenti il Consiglio.

Il Consiglio generale nomina il presidente e 4 membri della Giunta esecutiva che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nomina altresì nella prima seduta di ogni anno due revisori dei conti.

Spetta al Consiglio generale di determinare le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto per ogni 250 operai dipendenti dalla ditta rappresentata trascurando le frazioni.

Qualora una ditta non raggiunga il numero di 250 dipendenti, il delegato per essa attribuito alla sezione o all'Unione avrà ugualmente diritto di partecipare alle votazioni con un voto.

Il computo degli operai dipendenti da ogni ditta, e conseguentemente dei voti spettanti a ciascun delegato, sarà fatto a cura della segreteria della Federazione in base alle denuncie effettuate a norma di legge, entro il mese di marzo di ogni anno.

### Art. 11.

Spetta al Consiglio generale di approvare i bilanci preventivo e consuntivo, e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio generale di determinare in sede di approvazione del bilancio, a maggioranza assoluta, ed in ogni caso con la presenza di almeno la metà dei voti della totalità dei delegati, gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni e ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

### Art. 12.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente scelto fra i suoi membri dalla Giunta esecutiva, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva e del Consiglio generale.

Convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

### Art. 13.

La Giunta esecutiva:

*a*) cura lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale;

*b*) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

*c*) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

*d*) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

*e*) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

*f*) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 20.

Art. 14.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati al Consiglio generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, segretari di detti Consigli, direttori o procuratori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 15.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende un tesoriere-economo scelto fra i suoi membri dalla Giunta esecutiva.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 16.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione territoriale di cui fanno parte.

Per la trattazione delle questioni di ordine generale economico e tecnico le ditte, anche se inquadrate in sezioni, potranno corrispondere direttamente con la Federazione.

Art. 17.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 18.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

*a*) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

*b*) intervenire in ogni stadio e grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 19.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, o dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 20.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione e delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 21.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 22.

Il segretario della Federazione è nominato dalla Giunta esecutiva che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 23.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall' autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

**Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini.**

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, la « Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti della legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria della ceramica ed affini.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

*a*) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

*b*) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

*c*) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria della ceramica ed affini;

*d*) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

*e*) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria della ceramica in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

*f*) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

*a*) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria della ceramica, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

*b*) dalle ditte esercenti l'industria della ceramica inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

La Federazione suddivide nel proprio seno le ditte ad essa iscritte attraverso le competenti Unioni territoriali in quattro gruppi nazionali corrispondenti alla specialità dei singoli rami di attività industriale da essa rappresentati, e cioè:

1° Gruppo nazionale della ceramica propriamente detta (terre cotte, maioliche, terraglie, porcellane, ecc.);

2° Gruppo nazionale dei materiali refrattari;

3° Gruppo nazionale dei ceramisti d'arte;

4° Gruppo nazionale del grès.

I Gruppi avranno organi propri secondo le norme del presente statuto e le disposizioni da stabilirsi per ciascun Gruppo in apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo della Federazione, dalla Confederazione, e dal Ministero delle corporazioni.

La rappresentanza generale delle industrie federate, nei rapporti esterni, spetta però sempre alla Federazione.

Art. 8.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale competente.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le sezioni e ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale competente deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria della ceramica ed affini.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

### Art. 10.

Il Consiglio generale è formato dai presidenti dei quattro Gruppi di cui all'art. 7 e da altri delegati nominati dai quattro Gruppi medesimi, in ragione di otto delegati per il primo gruppo, di sei per il 2° e 3°, di quattro per il 4° gruppo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Non potranno essere nominati delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni; sono ammesse soltanto le deleghe scritte tra i componenti il Consiglio. Ogni componente non può però avere più di quattro deleghe.

### Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno sei giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dalla Giunta esecutiva o sia richiesto da almeno due Gruppi.

Le sedute del Consiglio generale sono valide quando sia presente almeno la metà più uno del numero totale dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio generale nomina il presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo che insieme ai quattro presidenti di gruppo formano la Giunta esecutiva. Nessun Gruppo potrà essere rappresentato da più di due membri nella Giunta esecutiva. Nomina altresì due revisori dei conti.

Esso determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi generali che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno. Il Consiglio generale delibera validamente solo sulle materie poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto per sè e ad uno per ciascuna eventuale delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare al Consiglio generale.

### Art. 12.

Spetta al Consiglio generale di approvare i bilanci preventivo e consuntivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio generale di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni e ditte dipendenti.

I contributi suppletivi potranno essere anche deliberati da ciascun Gruppo per esigenze speciali del proprio funzionamento.

Nel complesso però i contributi suppletivi deliberati dalla Federazione e quelli deliberati dai Gruppi non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione. Le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione della Confederazione e quella dei Gruppi anche alla preventiva ratifica della Giunta esecutiva della Federazione.

Spetta inoltre al Consiglio generale di deliberare su tutti gli altri provvedimenti indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

### Art. 13.

Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva e del Consiglio generale.

Convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

### Art. 14.

La Giunta esecutiva:

*a*) cura lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dal Consiglio generale;

*b*) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

*c*) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

*d*) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

*e*) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

*f*) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 21.

### Art. 15.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nel Consiglio che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

### Art. 16.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni della Giunta esecutiva ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 17.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le Ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali. I rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 18.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge e dallo statuto, o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 19.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione dei contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 20.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione. In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 22.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 23.

Il segretario della Federazione è nominato dalla Giunta esecutiva che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon andamento degli uffici della Federazione.

Art. 24.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*

MUSSOLINI.

---

**Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura.**

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la « Federazione nazionale fascista dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura ».

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

### Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

*a*) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

*b*) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

*c*) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria per cui la Federazione è costituita;

*d*) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

*e*) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

*f*) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

### Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessarî per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

### Art. 6.

La Federazione è formata dalle ditte esercenti l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura iscritte alle Unioni territoriali aderenti alla Confederazione.

Nelle Unioni, in cui le ditte interessate sono sufficientemente numerose, le ditte stesse potranno raggrupparsi in speciali sezioni secondo le norme generali e particolari emanate dalla Confederazione.

La inscrizione avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui la Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche ditta o sezione, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni di questa è ammesso ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle ditte e sezioni regolarmente iscritte.

### Art. 7.

L'adesione alla Federazione importa per le ditte e sezioni aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi mesi prima della scadenza del triennio, e non libera le ditte o sezioni interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte le quali cessino di esercitare l'industria.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

### Art. 8.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

### Art. 9.

L'assemblea generale è formata dai rappresentanti delle ditte o sezioni associate ad ogni Unione provinciale, in ragione di un delegato fino a 200 dipendenti e di un delegato per ogni ulteriori 100 dipendenti con un massimo di tre delegati. Qualora le ditte siano raggruppate in sezioni, il capo della sezione dovrà essere compreso nei delegati.

Le ditte aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante alle ditte di ciascuna Unione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

### Art. 10.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle ditte.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La votazione per la nomina delle cariche sociali potrà essere fatta per corrispondenza.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

### Art. 11.

Il Consiglio direttivo è composto di undici membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge

nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica due anni.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo:

*a*) di coadiuvare il presidente nell'espletazione del suo mandato;

*b*) di deliberare sull'ammissione delle ditte e delle sezioni;

*c*) di provvedere alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

*d*) di prendere tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

*e*) di deliberare sull'applicazione della censura alle ditte e sezioni a termini delle disposizioni dell'art. 20;

*f*) di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle ditte o sezioni dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 % delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo e le assemblee generali.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 15.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 16.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere economo, eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 17.

Le ditte o sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le ditte o sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 18.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 19.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

*a*) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

*b*) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle ditte e sezioni associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di ditte o sezioni associate, il Consiglio direttivo ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico delle ditte, del capo della sezione, o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

### Art. 21.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le ditte o sezioni hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

### Art. 22.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

### Art. 23.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1927.

**Nomina dei presidenti di alcune Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.**

## IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7 (terzo comma) della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 34 (secondo comma) dello statuto della Confederazione suddetta;

Vista l'istanza in data 26 marzo 1927, con la quale il presidente della Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle dipendenti Federazioni provinciali;

Ritenuta l'opportunità, allo stato degli atti, di limitare l'approvazione ad una parte delle nomine, con riserva di far luogo successivamente all'approvazione delle rimanenti;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni provinciali dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, di cui al seguente elenco:

Federazione fascista dei commercianti per la provincia di:

Alessandria, Gaudio cav. Armando;
Ancona, Nicolai cav. Umberto;
Bari, Ferorelli comm. Gaetano;
Belluno, Terribile Francesco;
Benevento, Manna Ernesto;
Bologna, Toschi gr. uff. dott. Raffaele;
Brescia, Bruni rag. Torquato;
Cagliari, Signoriello comm. Luigi;
Cremona, Gnocchi cav. uff. Attilio;
Cuneo, Di Mirafiori Guerrieri conte on. Gastone;
Ferrara, Zamorani Mario;
Firenze, Barbieri comm. Carlo;
Fiume, Polich Emilio;
Genova, Alberti gr. uff. Giovanni;
Lecce, Zaccaria Pesce on. Francesco;
Messina, Furnari comm. Vincenzo;
Milano, Granelli comm. Ezio;
Padova, Corradini gr. uff. Silvio;
Palermo, Castelnuovo Lelio;
Parma, Amoretti Giuseppe;
Perugia, Pettirossi Vittorio;
Pesaro, Donati cav. Donato;
Piacenza, Scaglia Giuseppe;
Pola, Clai Servilio;
Ravenna, Cagnoni Andrea;
Salerno, Barracano gr. uff. Luigi;
Siena, Viscioni Enzo;
Sondrio, Milani Giuseppe;
Torino, Vianino cav. Giovanni;
Trento, Tambosi cav. Luigi;
Trieste, Banelli on. Giovanni;
Venezia, Colussi cav. uff. Emilio;
Vicenza, Tonini Giuseppe.

Roma, addì 23 luglio 1927 — Anno V

*Il Ministro:* MUSSOLINI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**

del 29 luglio 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 71.94 | Oro | 354.61 |
| Svizzera | 353.75 | Belgrado | 32.45 |
| Londra | 89.26 | Budapest (pengo) | 3.20 |
| Olanda | 7.375 | Albania (Franco oro) | 359 — |
| Spagna | 312.78 | Norvegia | 4.77 |
| Belgio | 2.5575 | Svezia | 4.9325 |
| Berlino (Marco oro) | 4.37 | Polonia (Sloty) | 207 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.59 | Danimarca | 4.92 |
| Praga | 54.66 | Rendita 3,50 % | 65.50 |
| Romania | 11.20 | Rendita 3,50 % (1902) | 59 — |
| Russia (Cervonetz) | 96 — | Rendita 3 % lordo | 37.65 |
| Peso argentino oro | 17.84 | Consolidato 5 % | 75.60 |
| Peso argentino carta | 7.85 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 62.875 |
| New York | 18.378 | | |
| Dollaro Canadese | 18.37 | | |

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a posti di alunno nella Regia scuola normale superiore di Pisa.

E' aperto un concorso nella Regia scuola normale superiore di Pisa a n. 5 posti di alunni nella classe di lettere e filosofia e a 2 posti per alunni nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali sarà accordato o un posto gratuito nel Convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 200 lorde per un tempo non superiore ai mesi 8, quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola, secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però se fra questi primi 12 vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse, a parità di merito, prima che agli uomini, saranno assegnati i posti col sussidio di L. 200 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo per detti primi 12 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria, non potessero avere di tali posti avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio ed allora i posti gratuiti nel Convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel Convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possano conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso od anche soltanto eleggibili in ordine, all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengono nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione nei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina di giovedì 27 ottobre p. v. ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 2 e corredate del relativo certificato di studi e dei tre seguenti: di nascita; di penalità; di risultare immune da malattie contagiose, debitamente legalizzati questi tre ultimi dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1927, alla direzione della scuola, o non più tardi del 15 ottobre ai rettori delle Regie università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Pisa, 5 luglio 1927.

*Il direttore*: LUIGI BIANCHI.

*(Omissis).*

Art. 15. — L'istanza per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata, nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette università (1) ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, da certificato penale e di quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1° pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o d'istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami ed altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della Regia università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente;

2° per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di aver superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16. — Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale dopo di aver esami-

(1) Cioè delle università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia Roma e Torino.

nato le carte stesse, formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. — Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18. — Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della lettertaura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Per concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19. — Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, e del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo, scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatori, tra quelle che la Facoltà dell'università di Pisa avrà indicate più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20. — Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la Regia scuola normale superiore di Pisa e presso le università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale, che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della Scuola normale.

Art. 21. — I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. — I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23. — I lavori scritti, chiusi in pieghi suggellati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commssioni esaminatrici sopraindicate, che risiedono in Pisa alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame con le stesse norme presso la scuola.

Art. 24. — Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.